CODICE ETICO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. I.

L'attività di Consigliere dell'Ordine è un servizio prestato a tutti gli iscritti dell'Ordine territoriale per il perseguimento e la realizzazione delle finalità inerenti le competenze e le prerogative dell'Ordine medesimo, tenuto conto del ruolo del professionista nell'ambito della sua giurisdizione e nella società.

Il servizio in favore dell'interesse generale, della professione e degli iscritti e la realizzazione di un propedeutico programma di lavoro esauriscono le ragioni della candidatura e del mandato di Consigliere.

Ai fini del presente Codice le cariche istituzionali ed ogni singolo consigliere rappresentano sostanzialmente e formalmente il Consiglio dell'Ordine.

I Consiglieri devono assicurare la migliore rappresentanza dell'Ordine e il migliore funzionamento dell'Ente.

L'attività di Consigliere si distingue per l'alto rispetto per l'Ente, per i colleghi Consiglieri, per le loro opinioni, anche e particolarmente quando dissenzienti, nella consapevolezza che solo il rispetto, e non la semplice tolleranza, possono consentire la realizzazione, nel contraddittorio, di una utilità comune e generale.

Nei rapporti interni al Consiglio è riconosciuta ai Consiglieri la paternità di idee, iniziative, realizzazioni e l'attività da ciascuno svolta in favore dell'istituzione. Nei rapporti con gli iscritti e, comunque, in quelli esterni al Consiglio, dovrà essere privilegiata la riferibilità e la valorizzazione dell'Ente nel suo complesso.

Art. II. DESTINATARI

Sono destinatari diretti del presente Codice, e tenuti alla loro osservanza, i Consiglieri.

Ciascuno dei soggetti destinatari del Codice deve svolgere la propria funzione con dedizione e professionalità, cercando di ottenere il massimo dalle proprie capacità nell'interesse generale.

Art. III. PRINCIPI DI ETICA E DEL COMPORTAMENTO

Il comportamento dei consiglieri nella campagna elettorale e nella successiva attività consiliare si conforma al massimo livello di correttezza professionale, anche nell'esercizio del diritto di critica in merito all'attività di altri consiglieri, delle cariche istituzionali e del consiglio, nel rispetto della verità e della sobrietà dei giudizi ed evitando ogni occasione di discredito delle istituzioni professionali.

Il Consiglio si riconosce nel dovere irrinunciabile di svolgere i propri compiti nel rispetto della legge e del bene comune, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

Il Consiglio riconosce nella trasparenza, nella pubblicità e nella diffusione delle informazioni, una primaria e fondamentale funzione di garanzia pubblica a tutela della legalità in tutte le sue espressioni, della correttezza sostanziale dell'azione amministrativa, dell'etica istituzionale che informa il comportamento e le pubbliche scelte.

Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti, svolgendo i compiti e orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia, nel fondamentale rispetto dell'imparzialità, della correttezza nei confronti degli utenti finali del servizio, i cittadini. La gestione delle risorse ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

In aggiunta ai doveri istituzionali, comprensivi dei canoni di rispetto dell'Ordinamento, costituiscono parametri dell'etica istituzionale, per chiunque sia titolare di una pubblica funzione o di un rapporto di servizio presso l'Ente o nel suo interesse, i seguenti requisiti:

- a) l'esemplarità nelle scelte e nei comportamenti, intesa nell'esternazione di valori positivi di onestà, serietà e civiltà;
- b) l'astensione da forme di ingerenza e sollecitazione non dovute, nel rispetto della persona e dei ruoli;
- c) la permanente auto-valutazione dei conflitti di interessi anche potenziali e, fuori dai casi espressamente previsti come doveri, l'astensione per ragioni di convenienza e/o opportunità;
- d) l'uso corretto delle informazioni detenute per ragioni d'ufficio.

TITOLO II

OBBLIGHI E DIVIETI

Art. IV. INCOMPATIBILITA'

Salvo casi particolari, che sono sottoposti all'attenzione del Consiglio per la loro approvazione, l'incarico di Consigliere è incompatibile con il mantenimento o l'assunzione di cariche pubbliche retribuite che possano condizionare o rendere difficoltoso il perseguimento dell'interesse comune del Consiglio stesso.

Art. V. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Nell'organizzazione dell'aggiornamento professionale il Consiglio ricerca il maggior coinvolgimento possibile degli iscritti, ferma l'esigenza di assicurare competenza, disponibilità e alto profilo deontologico.

Art. VI. ATTIVITA' PROMOZIONALI

Va evitata ogni promozione personale o dello studio professionale di appartenenza connessa all'organizzazione didattica e di aggiornamento salvo il caso di comprovate ragioni di competenza.

Art. VII. RAPPORTI CON IN TERZI

Nei rapporti con i terzi, i Consiglieri dell'Ente, nel ruolo e nell'attività di servizio, interagiscono e agiscono nel rispetto dell'interlocutore e in spirito di effettiva collaborazione, senza ostilità, atteggiamenti molesti o aggressivi, parimenti assicurando collaborazione, nonché piena ed effettiva parità di trattamento rifuggendo da ogni sorta di discriminazione ed imparzialità di azione.

La nomina di arbitri e cariche di qualsiasi genere, anche quando devoluta al Presidente, è approvata dal Consiglio e risponde soltanto a criteri di competenza, qualità morali e disponibilità.

Art. VIII. REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITÀ

I Destinatari del presente Codice, nello svolgimento dell'attività istituzionali, non possono sollecitare, accettare, offrire, scambiare regali o altre utilità, direttamente o per interposta persona, salvi i regali o altre utilità, in nessun caso in denaro, effettuati occasionalmente, nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e/o per eventi socialmente riconosciuti, il cui valore non superi 100 euro.

I Destinatari del presente Codice, in termini assoluti, non possono sollecitare, accettare, offrire, scambiare regali o altre utilità, direttamente o per interposta persona, per sé o per altri, con chiunque, conosciuto o conoscibile, si rapporti con il

proprio ufficio o con l'Ente in genere, per attività collaborativa e/o prestazionale di qualunque genere, in essere o potenziale, ovvero anche soggetta a controllo e/o potestà dell'Ente, direttamente e/o indirettamente. In tali fattispecie, ancorché non rientranti nelle tipicità del ruolo istituzionale, la disposizione trova applicazione anche nei confronti del personale interno.

Al di fuori dei casi precedenti, o quando, per cumulo e/o per circostanze ingovernabili, non risulti agevolmente possibile il rispetto delle superiori disposizione, le regalie e/o le utilità, per doveroso impulso e segnalazione del ricevente, sono messi a disposizione dell'Ente, che ne dispone la conservazione al Patrimonio o la devoluzione per fini sociali o istituzionali.

In ogni caso, indipendentemente che il fatto costituisca reato, il personale e i Consiglieri, nell'attività di servizio o in connessione diretta o indiretta alla stessa, non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a nessun titolo.

Il R.P.C.T. vigila sulla corretta applicazione del presente articolo, segnalando i casi comprovati e documentati di infrazione di cui viene a conoscenza al Consiglio per gli opportuni provvedimenti.

Art. IX. PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

Nel rispetto della disciplina vigente sul diritto di associazione, e sulla libertà di adesione a partiti politici o a sindacati, i soggetti destinatari del Codice non costringono altri destinatari ad aderire ad associazioni o organizzazioni, né esercitano pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando vantaggi di carriera.

I Destinatari del presente Codice devono auto-verificare, sotto la propria responsabilità, se l'eventuale propria adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, possa interferire con lo svolgimento dell'attività dell' Ente.

Art. X. OBBLIGO DI ASTENSIONE, CONFLITTO DI INTERESSI

Ferma restando l'integrale obbligatoria osservanza di tutti i richiami all'obbligo di astensione previsti o ricavati dall'intero Ordinamento giuridico, in genere ciascun destinatario del Codice, nel proprio ruolo di servizio, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività di qualunque consistenza, in procedimenti amministrativi o rispettivi contorni operativi che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri o dei loro parenti e affini fino al quarto grado, o dei loro conviventi, o di terzi con i quali, abitualmente, intrattiene frequentazioni in genere.

l'interesse idoneo a generare l'obbligo di astensione può avere varia natura e grado, e si rinviene, in termini generali, in ogni situazione di fatto e di diritto, ovvero in ogni circostanza, ancorché solo potenziale, che possa influire sull'imparzialità di valutazione e giudizio.

I destinatari del Codice devono astenersi in ogni altro caso e in qualunque altra ipotesi in cui manifestino gravi ragioni di opportunità e convenienza.

L'obbligo di astensione è assoluto e prescinde da ogni relazione personale in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, fermo restando il dovere di segnalarlo tempestivamente al Consiglio. Si intendono richiamate le ulteriori declinazioni del conflitto di interessi contenute nell'art. 51 c.p.c..

Sull'astensione decide il Consiglio.

L'eventuale accoglimento dei motivi di astensione comporta l'assegnazione del procedimento ad altro soggetto.

Tutti i casi di astensione devono essere tracciati e comunicati, da parte del Consiglio al R.P.C.T. che ne cura la vigilanza.

Relativamente alla fattispecie ivi disciplinata, resta salvo il generale obbligo di astensione, non solo nei casi espressamente previsti, ma anche per ogni possibile e potenziale conflitto di interessi e/o ragioni di opportunità.

Art. XI. COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI

A ciascuno dei soggetti destinatari del Codice è richiesto di assumere, fuori dal servizio, comportamenti consoni, con cura della propria condotta, evitando lo sfruttamento del ruolo e della posizione nell'Ente al fine di ottenerne vantaggio o utilità non spettanti, nonché rifuggendo da atteggiamenti che possono nuocere all'immagine dell'Ente.

Ciascuno dei soggetti destinatari del Codice è invitato altresì ad evitare fuori dal servizio, come e se convenzionalmente possibile, la frequentazione abituale di soggetti esterni che con l'Ente intrattengono, o possono intrattenere, rapporti prestazionali, comunque intesi, o che siano titolari di interessi, ancorché potenziali, in relazione a procedimenti amministrativi, di qualunque tipo e natura.

Ciascuno dei soggetti destinatari del Codice evita, per ragioni personali proprie o connesse al servizio, di avvalersi della collaborazione, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, da parte di soggetti esterni che con l'Ente intrattengono, o possono intrattenere, rapporti prestazionali, comunque intesi, o che siano titolari di interessi, ancorché potenziali, in relazione a procedimenti amministrativi, di qualunque tipo e natura.

Nei rapporti o funzioni istituzionali con terzi o con colleghi, i destinatari del Codice devono distinguere tra funzioni e/o legittime posizioni operando con stretta imparzialità indipendentemente da qualsiasi eventuale rapporto di conoscenza e amicizia. La violazione di tale principio è considerata aggravante di particolare gravità ove ricorrano fattispecie oggetto di sanzione.

I destinatari del Codice, non accettano, né richiedono per sé o per altri, incarichi di collaborazione, comunque intesi, onerosi e/o gratuiti, da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l'Ordine.

TITOLO III

ANTICORRUZIONE

Art. XII. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il rispetto integrale dei contenuti del Piano della prevenzione della Corruzione, comprensivo delle attività dovute e/o richieste, nonché della debita collaborazione nei confronti del R.P.C.T., costituisce obbligo comportamentale per tutti i suoi destinatari, a tutti gli effetti, e a tutti i livelli di responsabilità e consegna affidata.

Il Piano della Prevenzione della Corruzione specifica gli obblighi di collaborazione e gli adempimenti attesi, con distribuzione dei compiti, e non incide sugli obblighi di legge in ordine ai doveri di denuncia e segnalazione diretta all'autorità giudiziaria.

Il presente Codice si integra con le disposizioni della L. 190/2012 e del Piano della prevenzione della Corruzione per quanto attiene le segnalazioni di illecito e/o di violazione, e la correlata tutela del segnalante.

Art. XIII. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

E' regolata dalla legge la materia delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi attribuibili dall'Ente e/o da terzi.

I Consiglieri trasmettono le dichiarazioni sulle sussistenza/insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità al R.P.C.T., che vigila sull'applicazione della normativa al caso di specie.

Devono formare oggetto di segnalazione al R.P.C.T., da parte di chiunque vi abbia notizia, l'esistenza o l'insorgere, anche solo potenziale, delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. XIV. OSSERVANZA DEL CODICE

I consiglieri assicurano l'osservanza del presente codice sottoscrivendolo ed evitando ogni comportamento anche solo apparentemente lesivo dei principi in esso espressi. Detto impegno riguarda l'attività consiliare in ogni sua manifestazione e in ogni suo contesto.

Art. XV. REVISIONE DEL CODICE

Il Codice è aggiornato tutte le volte in cui se ne ravvisi la necessità per l'allineamento a nuove diverse disposizioni normative, regolamentari o indicazioni del Consiglio Nazionale, per accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione che lo rendano necessario, e comunque – secondo le segnalazioni del RPCT - al fine di migliorane capacità performanti e coordinamento con il sistema generale anticorruzione, a garanzia dell'implemento sostanziale e dell'efficace attuazione.